



Capitolato Speciale d'Oneri
"Individuazione Medico Competente per gli impianti di Ferrovie della Calabria Srl" (G17-04)
Lotto 1 CIG 699103616A; Lotto 2 CIG 699104265C; Lotto 3 CIG 6991049C21.

Articolo 1. Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'individuazione del Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per gli impianti di Ferrovie della Calabria Srl per un importo presunto complessivo pari ad Euro 18.500,00 oltre iva, distinto nei seguenti 3 lotti:

Lotto 1 Compensatori di Cosenza e Castrovillari (CS) euro 7.380,00 così specificato:

- a) Compenso annuo omnicomprensivo euro 1.700,00;
- b) Visite periodiche euro 5.100,00 (numero presunto visite 300 per euro 17,00 c.u.);
- c) Prime visite euro 580,00 (numero presunto visite 20 per euro 29,00 c.u.)

Lotto 2 Compensatori di Catanzaro e Petilia Policastro (KR) euro 5.986,00 così specificato:

- a) Compenso annuo omnicomprensivo euro 1.700,00;
- b) Visite periodiche euro 3.706,00 (numero presunto visite 218 per euro 17,00 c.u.);
- c) Prime visite euro 580,00 (numero presunto visite 20 per euro 29,00 c.u.)

Lotto 3 Compensatori di Vibo Valentia, Gioia Tauro (RC) e Marina di Gioiosa Ionica (RC) euro 4.984,00 così specificato:

- a) Compenso annuo omnicomprensivo euro 1.700,00;
- b) Visite periodiche euro 2.414,00 (numero presunto visite 142 per euro 17,00 c.u.);
- c) Prime visite euro 870,00 (numero presunto visite 30 per euro 29,00 c.u.)

Articolo 2. Modalità di Esecuzione

Il Medico Competente dovrà, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, assolvere alle funzioni previste dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2208 e successive modificazioni ed integrazioni, più precisamente:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella sarà conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati.
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con



salvaguardia del segreto professionale;

- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione della medesima;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informerà ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunicherà per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visiterà gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) parteciperà alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Il Professionista potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporterà gli oneri.

Articolo 3. Accesso ai Luoghi

FdC garantisce al Medico Competente libero accesso a tutti i luoghi di lavoro, la conoscenza delle materie prime e sussidiarie impiegate, dei procedimenti e delle norme di lavoro, fornendo l'assistenza e le informazioni relative alle condizioni di lavoro ed ai rischi ad esso connessi nonché tutte quelle dal Medico stesso ritenute necessarie ai fini di una corretta valutazione della Sorveglianza Sanitaria.

Articolo 4. Prezzi

I Prezzi sono fissi ed invariabili, le quantità delle visite da effettuare sono presunte.

Per gli esami clinici, biologici e indagini diagnostiche ritenute necessarie, con riferimento al rischio evidenziato, sarà corrisposto il compenso previsto dal tariffario minimo nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche afferenti la medicina del lavoro.

Attesa la continua evoluzione dei processi produttivi aziendali, che investono inevitabilmente le mansioni svolte dal personale sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, il medico competente, valutati i rischi ed i carichi di lavoro, si attiverà a regolamentare la calendarizzazione delle visite prevedendone, là ove possibile, la riduzione della periodicità.

Articolo 5. Fatturazione e pagamenti

Il Professionista si impegna ad emettere fattura intestata alla Società Ferrovie della Calabria s.r.l., per l'importo corrispondente al valore economico delle prestazioni rese, secondo le tariffe

FdC procederà ai pagamenti a 60 giorni fine mese data fattura e, comunque, solo dopo avere verificato la rispondenza delle fatture alle prescrizioni contrattuali ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

FdC declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:



Ferrovie della Calabria S.r.l.
Società di Servizi di Trasporto Pubblico

- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a Ferrovie della Calabria s.r.l. – Settore Finanziario – via Milano, 28 – 88100 Catanzaro.

Articolo 6. Oneri e obblighi a carico del Medico Competente

Il Medico Competente potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Medico Competente è legato al segreto professionale per quanto attiene sia i dati sanitari sia quelli tecnici dei quali sia venuto a conoscenza nel corso della propria attività.

Il Medico Competente svolgerà la propria opera in qualità di libero professionista, senza vincoli di orario prestabiliti, in assoluta autonomia organizzativa ed in assenza di vincoli di subordinazione d'intesa con la Società.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rimanda alla normativa nazionale vigente.

Articolo 7. Contratto

Il contratto avrà validità di 12 mesi.

Articolo 8. Subaffidamento

Non è consentito il subaffidamento.

Articolo 9. Risoluzione del Contratto

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, FdC si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla selezione ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di selezione;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della Ditta per reati in danno della PA;
- adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale rappresentante dell'Affidatario o degli altri soggetti di cui Art. 85 del D.Lgs 159/2011;
- stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo;

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.



Ferrovie della Calabria S.r.l.
Società di Servizi di Trasporto Pubblico

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta.

Articolo 10. Imposta sul valore aggiunto

L'IVA nella misura prevista dal D.P.R. n. 63/1972 e successive modificazioni sarà a carico del Professionista.

Articolo 11. Oneri fiscali

Le eventuali spese di bollo del contratto saranno carico del professionista incaricato.

Il contratto, avente per oggetto la fornitura di servizi i cui corrispettivi sono soggetti all'IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Qualora, per qualsiasi causa, si dovesse procedere a registrazione, la relativa imposta sarà a totale carico del Professionista.

Articolo 12. Trattamento di dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 FdC tratterà i dati forniti dai Candidati per le finalità connesse alla procedura di selezione e del successivo contratto nella piena tutela dei diritti dei concorrenti stessi e della loro riservatezza.

Articolo 13. Controversie

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.